

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
"AMICI DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI"

Titolo I

Denominazione - Sede - Scopo

Articolo 1

È costituita, ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale Toscana 28/96, l'Associazione di volontariato denominata "**AMICI DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI**", in forma abbreviata "**AMICI DEL PARCO**".

Articolo 2

L'Associazione ha sede nel Comune di Stia (Arezzo), Località Porciano.

Articolo 3

L'associazione ha lo scopo di:

divulgare la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente naturale; in particolare l'associazione intende sostenere l'attività del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sviluppare attraverso tutte le forme previste e consentite dalla Legge, in sintonia con quanto concordato con l'Ente Parco, la conoscenza e la tutela dell'ambiente naturale del Parco Nazionale. A tale scopo l'associazione ed i propri iscritti si renderanno disponibili a collaborare ad ogni iniziativa dell'Ente Parco Foreste Casentinesi. Tale collaborazione è prestata sia dall'Associazione che dai singoli iscritti anche a favore di tutti coloro che desiderano conoscere il PNFC, e che ne faranno richiesta, senza che ciò possa costituire obbligo a carico dell'associazione. Tutte le attività svolte dai soci saranno a titolo gratuito.

L'associazione non persegue finalità di lucro, anche indirette, nel dettaglio l'associazione svolgerà la propria opera di volontariato a favore dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna e di altri Enti Pubblici Territoriali, mediante le attività di volontariato naturalistico che sarà chiamato a svolgere sia a favore del Parco, sia a favore degli altri Enti, come ad esempio: il mantenimento delle strutture e dei sentieri naturalistici, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, attività divulgative e informative in campo ambientale, a favore, oltre che dei soggetti sopra indicati, anche di tutti coloro vorranno conoscere, visitare e/o soggiornare all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con particolare riguardo ai portatori di handicap, famiglie, scolaresche, anziani e altre associazioni culturali e di volontariato.

Titolo II

Patrimonio ed Esercizi Sociali

Articolo 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) contributi dello stato italiano, della comunità europea, di enti o di

istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

d) contributi di organismi internazionali

e) donazioni o lasciti testamentari

f) rimborsi derivanti da convenzioni

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Articolo 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione:

- del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso entro il 31 Marzo di ogni anno;

Titolo III

Associati

Articolo 6

Sono Associati Fondatori le persone che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione, resta inteso che tutti i soci, compreso i soci fondatori, hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 7

Sono Associati Ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, che saranno ammesse all'associazione in seguito a domanda di ammissione ed al possesso di determinati requisiti indicati nel modulo di richiesta.

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta - utilizzando apposito modulo - al Consiglio di Amministrazione (ovvero ad organo da esso delegato) che decide in merito, a suo insindacabile giudizio, dandone notizia all'interessato.

La qualità di Associato Ordinario si acquista in seguito all'accettazione della domanda di ammissione ed al versamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Associati Ordinari che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il Registro degli Associati è conservato ed aggiornato dal Segretario, e potrà essere tenuto anche in formato elettronico.

Ogni associato si impegna ed ha il dovere di:

a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) pagare entro il 30 Gennaio di ogni anno la quota sociale

c) risarcire l'Associazione di eventuali danni arrecati all'Associazione e/o a beni di questa;

d) non svolgere attività politica o sindacale in ambito associativo;

e) restituire la tessera associativa in caso di decadenza, dimissioni o radiazione;

f) per quanto occorre manlevare e tenere indenne l'Associazione ed i suoi rappresentanti pro tempore da qualsivoglia danno e/o pregiudizio in

generale ad essi eventualmente derivante dalla partecipazione all'attività associativa.

Ogni associato ha diritto:

a) di partecipare alle attività dell'associazione, nel caso di attività che richiedano particolari attitudini e titoli il Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, il Presidente, potranno decidere di escludere un associato che non presenta i requisiti previsti per la specifica attività, senza che ciò possa costituire una violazione dei diritti dell'associato.

b) di eleggere gli organi sociali

c) ad ottenere il solo rimborso delle spese vive sostenute e opportunamente documentate per lo svolgimento delle attività sociali, ad esclusione delle spese relative all'utilizzo di mezzi di trasporto privati e/o pubblici, alle spese di pernottamento e del vitto, salvo che ciò non sia stato espressamente previsto con apposita comunicazione relativamente a una singola attività.

Articolo

7/bis

Gli aderenti all'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se ciò sia necessario per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 8

Gli Associati saranno informati in merito ad ogni attività e/o iniziativa e/o manifestazione dell'Associazione, nelle forme che, di volta in volta, il Consiglio riterrà più opportune.

Articolo 9

La qualità di Associato si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- morosità, e conseguente decadenza, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione in ipotesi mancata esecuzione del versamento della quota annuale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo termine, il mancato pagamento della quota annuale entro il termine stabilito esclude automaticamente il diritto di voto nelle assemblee, anche nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia ancora dichiarato la decadenza.
- indegnità, e conseguente radiazione, in ipotesi di condotta ritenuta dal Consiglio di Amministrazione incompatibile con gli scopi dell'Associazione o lesiva della sua dignità ed immagine.
- Espulsione: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione

-Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Titolo IV **Gli Organi dell'Associazione**

Articolo 10

Gli Organi dell'Associazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea degli Associati;
- i Segretari;
- un Revisore dei conti da nominarsi eventualmente da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, salvo la possibilità di ottenere il mero rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività previste dalle cariche sociali e opportunamente documentate.

Titolo V **Amministrazione**

Articolo 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (due) a un massimo di 7 (sette) Consiglieri, eletti - salvi i primi nominati in sede di Atto Costitutivo - dall'Assemblea degli Associati.

I Consiglieri possono essere eletti solo tra gli Associati, rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione chiedendone la ratifica alla prima Assemblea degli Associati successiva.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed uno o più Segretari, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati, salvo i primi nominati in sede di atto costitutivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle spese vive sostenute per l'adempimento delle incombenze connesse alla carica ed opportunamente documentate.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dell'Associazione - od in qualsiasi altro luogo, purchè nel territorio di un Comune tra quelli ricompresi all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne facciano domanda almeno 3 (tre) Consiglieri indicando l'Ordine del Giorno, e comunque almeno 1 (una) volta all'anno rispettivamente per deliberare:

- in ordine al Bilancio Consuntivo e al Bilancio Preventivo;
- in ordine all'ammontare della quota sociale annuale.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, gli argomenti da trattare, e deve essere inviato ai Consiglieri con

le seguenti alternative modalità:

- lettera raccomandata o telegramma, spediti almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro degli Associati;
- telefax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, utilizzando il numero di telefax ovvero l'indirizzo di posta elettronica risultante dal Registro degli Associati; purchè tali comunque da assicurare la tempestiva comunicazione sugli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza, il termine potrà essere ridotto ad 1 (uno) giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

La riunione è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario, su apposito Registro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso provvede alla redazione dei bilanci consuntivi da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio, con la sola esclusione della redazione dei bilanci consuntivi e della dichiarazione di indegnità degli Associati, può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, al Vice Presidente o a più amministratori costituenti un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

Articolo 15

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

Il Presidente potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

Titolo VI

Il Segretario

Articolo 16

I Segretari sono eletti tra gli Associati dall'Assemblea che ne determina il numero, salvi i primi nominati in sede di Atto Costitutivo; rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I Segretari:

- partecipando ad esse redigono - su appositi Registri - e sottoscrivono Verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli Associati;
- annotano nel Registro degli Associati e per ciascun Associato: nome,

cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, data di ammissione, data di pagamento della quota annuale.

Nessun compenso è dovuto al Segretario.

L'Assemblea degli Associati

Articolo 17

L'Assemblea degli Associati è convocata presso la sede dell'Associazione ovvero in altro luogo purchè nel territorio di un Comune tra quelli ricompresi all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 1 (una) volta l'anno - entro il 31 Marzo - per esaminare e approvare il Bilancio consuntivo di Esercizio precedente e preventivo dell'Esercizio in corso tutte le volte che lo richiedano - motivando ed indicando l'Ordine del Giorno - almeno 3 (tre) Consiglieri o 2/3 (due terzi) degli Associati ed almeno un Consigliere, con le seguenti alternative modalità:

- lettera raccomandata o telegramma, spediti agli associati aventi diritto almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro degli Associati;
- telefax o messaggio di posta elettronica, inviati agli associati aventi diritto almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, utilizzando il numero di telefax ovvero l'indirizzo di posta elettronica risultante dal Registro degli Associati, in modo comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Qualsiasi altra forma idonea a comunicare la data, il luogo, di svolgimento dell'assemblea e il relative ordine del giorno.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dall'Associato destinatario, in modo comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'assemblea sarà validamente costituita anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè alla relativa riunione partecipino tutti gli Associati e tutti i Consiglieri.

Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso, i quorum per le votazioni sono calcolati considerando i soli soci con diritto di voto

Articolo 18

L'Assemblea degli Associati:

- esamina il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo e delibera al riguardo;
- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Segretari;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre su quant'altro riservato alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.

Articolo 19

Hanno diritto di intervento all'Assemblea e di voto tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli Associati aventi diritto possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati, anche se membri del Consiglio di Amministrazione; in

quest'ultimo caso il diritto di voto non potrà essere esercitato in ordine all'esame del bilancio consuntivo e relative deliberazioni.

Articolo 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza l'assemblea nomina tra gli Associati presenti il Presidente.

Il Presidente dell'assemblea:

- nomina, se lo ritiene, 2 (due) scrutatori;
- verifica e constata la regolarità delle deleghe ed in genere la sussistenza o meno del diritto di intervento e di voto in capo agli Associati presenti;
- la sussistenza o meno dei quorum costitutivi e deliberativi.

Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige, su apposito registro, verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonché dagli scrutatori se nominati.

Articolo 21

L'Assemblea degli Associati è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

Titolo VII

Scioglimento

Articolo 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli Associati aventi diritto di voto. La stessa Assemblea provvederà contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che sarà comunque devoluto a un'altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore e in caso di impossibilità di individuare un'altra associazione di volontariato, secondo le disposizioni del codice civile.

Titolo VIII

Articolo 23

Tutte le eventuali controversie tra Associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, nei limiti di Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Arbitro nominato dal Consiglio di Amministrazione anche successivamente alla costituzione dell'associazione.

L'Arbitro dura in carica per un periodo di 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede dell'Associazione.

L'Arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina in via irrituale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

La soppressione e le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli Associati aventi diritto di voto.

Titolo IX
Rinvio
Articolo 24

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia, con particolare riferimento alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato.